



**La normativa sugli appalti pubblici e i criteri
ambientali**
Bologna, 30 Aprile 2015

Lorenza Bitelli
Ervet S.p.a.

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nei documenti «storici»

A **livello europeo** nasce una nuovi strumenti per attuare la strategia degli acquisti verdi nella P.A.

- Comunicazione 24 gennaio 2001, COM (2001) 31 sul Sesto programma di azione per l'ambiente delle Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta»
- Comunicazione 18 giugno 2003 COM (2003) 302 «Sviluppare il concetto di **ciclo di vita ambientale**»

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nei documenti «storici»

A **livello europeo** nasce una nuovi strumenti per attuare la strategia degli acquisti verdi nella P.A

- Comunicazione 16 luglio 2008 COM (2008) 400 «**Appalti pubblici per un ambiente migliore**»

La Commissione ha inoltre proposto che «entro il 2010, il **50%** di tutte le gare di appalto siano verdi», e che «la percentuale dovrebbe valere tanto per **il numero di contratti** quanto per il loro **valore**».

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nei documenti «storici»

Anche a **livello nazionale** nasce una strategia di Green Public Procurement

- Delibera n. 57/2002, ove viene esplicitato l'obiettivo che almeno il 30% dei beni acquistati dalla Pubblica Amministrazione rispetti criteri ecologici e che una % tra il 30 e il 40% sia caratterizzata da bassi consumi energetici
- DM 8 maggio 2003, n. 203 aveva introdotto norme in base alle quali le P.A. e società a prevalente capitale pubblico avevano l'obbligo di coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota (30%) di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

I riferimenti normativi più recenti

Europa 2020

Comunicazione della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010 **“Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”**. La Strategia Europa 2020 assegna agli appalti pubblici un ruolo fondamentale per:

- migliorare il contesto generale per l’innovazione nelle imprese, utilizzando integralmente le politiche incentrate sulla domanda;
- **favorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, ad esempio promuovendo un più ampio ricorso agli “appalti verdi”**;
- migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative.

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nella normativa vigente

Il PAN GPP (Piano di azione nazionale sul Green Public Procurement)

Legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006)



Piano d'azione nazionale approvato con DM 11 aprile 2008
e aggiornato finora con il DM 10 aprile 2013

**Questa prima revisione del PAN GPP fissa il 50% di
acquisti verdi quale obiettivo per il 2014, per le
categorie per le quali sono stati definiti i Criteri
ambientali minimi**

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nella normativa vigente

Il GPP è prevalentemente uno strumento **volontario** che offre informazioni tecniche correlate alle diverse fasi della procedure pubbliche di appalto: **definizione dell'oggetto, selezione del contraente, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, proposte migliorative, condizioni di esecuzione del contratto**).

I CAM qualificano i contratti pubblici affidati come «verdi» nell'ambito del Piano Nazionale GPP e sono minimi in quanto trattasi di elementi “di base” rispetto alla capacità del mercato non precludendo requisiti più stringenti e ambiziosi.

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nella normativa vigente

D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011

Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada => requisiti **obbligatori**

I Comuni, le Province, le Regioni, le USL, le Agenzie regionali, gli Enti Parco, i Ministeri, le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto di passeggeri, ecc. **devono tener conto del consumo e delle emissioni dei veicoli adibiti al trasporto su strada** (veicoli leggeri, pesanti, autobus) **al momento della loro acquisizione** intendendosi sia in proprietà che attraverso il noleggio)

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nella normativa vigente

D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011 (Art. 4)

Le stazioni appaltanti devono considerare nei costi di esercizio e almeno i seguenti **impatti energetici ed ambientali relativi all'intero arco di vita utile** dei veicoli:

- il consumo energetico;
- le emissioni di biossido di carbonio (CO₂);
- le emissioni di ossidi di azoto (NO_x);
- le emissioni di idrocarburi non metanici (NMHC);
- le emissioni di particolato.

Inoltre gli Enti e le società devono considerare anche gli ulteriori impatti ambientali definiti nell'ambito dell'attuazione del PAN GPP: i CAM.

L'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici nella normativa vigente

I **Criteri Ambientali Minimi** si distinguono criteri:

- **di base:** di riferiscono a prestazioni ambientali più elevate alla conformità agli obblighi derivanti dalla legislazione ambientale,
- **premianti:** sono valorizzati qualora il contratto sia aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" in quanto aggiungono prestazioni superiori rispetto ai criteri "di base".

I CAM

Categorie merceologiche	Stato	Riferimento normativo
Arredi (per ufficio, scolastici, archiviazione e lettura) <small>sale</small>	Approvati	Dm n.21 del 22 febbraio 2011
Arredo urbano Acquisto di articoli per l'arredo urbano	Approvati	Dm 5 febbraio 2015
Gestione dei rifiuti	Approvati	Dm 13 febbraio 2014 (allegato 1)
Servizi urbani e al territorio (gestione verde urbano) <small>del pubblico e</small>	Approvati per: Ammendanti (revisionati al 2013) Piante ornamentali Impianti di irrigazione	Dm 13 dicembre 2013 (allegato 1)

I CAM

Categorie merceologiche	Stato	Riferimento normativo
Servizi energetici (Illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica, segnaletica luminosa)	Approvati per: Servizi energetici per gli edifici Illuminazione pubblica (revisionati al 2013)	Dm 07 marzo 2012 Dm 23 dicembre 2013
Elettronica (app. elettriche ed elettroniche e relativi materiali di consumo, app. telecomunicazioni)	Approvati per: apparecchi informatici (revisionati al 2013) cartucce toner	Dm 13 dicembre 2013 (allegato 1) Dm 14 febbraio 2014 (allegato 2)
Prodotti tessili e calzature	Approvati	Dm n.21 del 22 febbraio 2011
Cancelleria (carta e materiali di consumo)	Approvati carta (revisionati al 2013)	Dm 4 aprile 2013

I CAM

<i>Categorie merceologiche</i>	<i>Stato</i>	<i>Riferimento normativo</i>
Servizi di ristorazione (servizi mensa e forniture alimenti)	Approvati	Dm 25 luglio 2011
Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)	Approvati	Dm 24 maggio 2012
Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)	Approvati per i mezzi e servizi di trasporto	Dm 8 maggio 2012
Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici	Approvata	Decreto 6 giugno 2012

I CAM

Categorie merceologiche per le quali i Cam sono in corso di definizione

Costruzione e manutenzione delle strade

Servizio di illuminazione pubblica

Edilizia

Ausili per incontinenza

Servizio di pulizia negli ambienti ospedalieri

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. 2, c. 2 Principi «Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».

Artt. 42 e 44. Capacità tecnica e professionale e norme di gestione ambientale

Indicazione, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto (certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale) – Principio di equivalenza.

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. articolo 68 successivi commi

- (...) le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di **ecoetichettatura** sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
- «organismi riconosciuti» i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
- Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. articolo 68 successivi commi

A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4 (**modalità di formulazione delle specifiche tecniche e mezzi equivalenti di comprova**), a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. articolo 68, comma 9

Nella formulazione dei requisiti ove è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici possano formulare **specifiche tecniche** in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) esse siano **appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;**
- b) i requisiti per l'etichettatura siano **elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;**
- c) le ecoetichettature siano adottate mediante un **processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate**, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
- d) siano **accessibili a tutte le parti interessate.**

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. articolo 69 Condizioni particolari di **esecuzione del contratto** prescritte nel bando o nell'invito.

Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano **compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito** in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onori.

Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a **esigenze sociali o ambientali.**

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Richiesta di **Parere ANAC** sulla normativa ex art. 69,c.3
La stazione appaltante che **prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario.** Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Accettazione esplicita in sede di partecipazione
in sede di offerta gli operatori economici **dichiarano di accettare le condizioni particolari,** per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari

Il Codice dei contratti pubblici

Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. 83

Nei **criteri di aggiudicazione** degli appalti ed in particolare quando l'appalto è aggiudicato all'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono diversi i criteri collegati all'oggetto dell'appalto, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, **le caratteristiche ambientali**, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna, il termine d'esecuzione.

Il Codice dei contratti pubblici Disposizioni «ambientali» del D.Lgs. n. 163/2006

Art. 38, c. 1 lett. c)

Nell'ipotesi di **esclusione dall'appalto**. La disciplina di settore contempla infatti la possibilità di escludere dall'appalto ogni operatore economico nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, **per un reato che incida sulla sua moralità professionale**.

Sotto gli aspetti specifici del GPP è da intendersi come mancato rispetto della **normativa ambientale, sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori**.

Il Regolamento di esecuzione Disposizioni «ambientali» del DPR 207/2010

Art. 120 prevede che per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice – appalti relativi a lavori qualora il contratto abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo o del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice – **“le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice – che menziona tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto - si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al DM 11 aprile 2008, e successivi decreti attuativi (...)” . Riferimento al PAN GPP e ai CAM**

Il Regolamento di esecuzione Disposizioni «ambientali» del DPR 207/2010

Sul contenuto dei **capitolati e dei contratti** l'art. 138 prevede che le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti degli stessi, “(...) **ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, tengono in considerazione, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (...).**”.

L'art. 281 prevede che le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di **criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali**, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Regolamento di esecuzione Disposizioni «ambientali» del DPR 207/2010

Art. 120 prevede che per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice – appalti relativi a lavori qualora il contratto abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo o del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice – **“le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice – che menziona tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto - si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al DM 11 aprile 2008, e successivi decreti attuativi (...)” . Riferimento al PAN GPP e ai CAM**

I riferimenti normativi più recenti

Le nuove direttive europee sugli appalti nei settori ordinari, nei settori speciali e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (24/2014/UE - 25/2014/UE – 23/2014UE)

Promosso l'uso del criterio dell'OEPV specificando che *“al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri **di proibire o limitare il ricorso al solo criterio del prezzo o del costo per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa** qualora lo ritengano appropriato”*.

il criterio dell'OEPV va inteso quale strumento per promuovere la qualità e l'innovazione negli appalti pubblici, per includere gli aspetti ambientali e sociali di garantire una maggiore professionalizzazione, di aumentare la partecipazione delle PMI incluse le imprese sociali.

Direttive Appalti e Utilities

Art. 67 **Criteri aggiudicazione**

L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi

Art. 68 **Costi del ciclo di vita**

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali costi connessi al **consumo di energia e altri risorse** e costi relativi **al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;**
- b) costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle **emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.**

Direttive Appalti e Utilities

Introduzione dei sistemi di gestione ambientale

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi anche ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati.

Direttive Appalti e Utilities

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Principio di equivalenza

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, **l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti** a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Direttive Appalti e Utilities

Marchio di qualità ambientale e principio di equivalenza

Le S.A. possono prevedere il riferimento ad una specifica etichetta o marchio di qualità ambientale ove siano definite le caratteristiche ambientali di opere, beni e servizi da acquisire e accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all'operatore economico in questione, l'amministrazione aggiudicatrice accetta **altri mezzi di prova idonei** (anche la documentazione tecnica del fabbricante).

Direttive Appalti (cons. 40) e Utilities (cons. 40)

Il rispetto della normativa ambientale (e sociale) e vigilanza nell'esecuzione dell'appalto

La **vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale**, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell'applicare i principi generali che disciplinano la **selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione dei contratti**, nell'applicare i **criteri di esclusione** e nell'applicare le disposizioni riguardanti le **offerte anormalmente basse**. La necessaria verifica a tal fine dovrebbe essere effettuata conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative ai mezzi di prova e alle autodichiarazioni.

Direttive Appalti (cons. 94) e Utilities (cons. 99) **Scelta fondata sulla qualità dei partecipanti alle gare**

Qualora la **qualità del personale addetto** influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione **l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto** in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che **tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice** che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.

Rafforzati momenti di negoziazione tra S.A. e O.E. e flessibilità nelle procedure:

1) Procedura competitiva con negoziazione

2) Partenariato per l'innovazione

(Direttiva appalti)

La procedura competitiva con negoziazione ove è previsto un articolato sistema attraverso il quale ogni operatore, in risposta ad un bando pubblicato da un'amministrazione, è invitato a presentare una propria offerta.

Ciascuna offerta sarà oggetto di singola negoziazione tra il candidato e la stazione appaltante, all'esito delle quali sarà scelta l'offerta migliore.

Rafforzati momenti di negoziazione tra S.A. e O.E.:

- 1) **Procedura competitiva con negoziazione**
- 2) **Partenariato per l'innovazione**

(Direttive Appalti e Utilities)

Il **partenariato per l'innovazione** consente ad un'amministrazione che abbia la necessità di reperire un bene o un servizio che non è presente sul mercato, di instaurare un partenariato con una o più imprese per sviluppare il prodotto o servizio o lavoro innovativo al fine di acquistarlo successivamente alla realizzazione.

Permette un'elaborazione progressiva di prodotti o servizi non ancora esistenti in collaborazione con l'operatore economico.

I principi tratti dalle sentenze dei giudici europei e nazionali

Sia la normativa europea che quella nazionale prevedono la possibilità di introdurre criteri ambientali negli acquisti pubblici, a condizione che tali criteri:

- siano direttamente **connessi all'oggetto dell'appalto** o, in alternativa, all'esecuzione dell'appalto;
- rispettino i principi del **migliore rapporto qualità/prezzo**, in termini di combinazione ottimale tra costo del bene/servizio per l'intero **ciclo di vita** e qualità finalizzata al soddisfacimento delle esigenze dell'utente finale;
- garantiscano il **principio di parità di accesso** per tutti i fornitori dell'Unione europea;
- siano **esplicitamente citati nella documentazione di gara**.

Alcuni riferimenti giurisprudenziali

A tali conclusioni i giudici europei sono arrivati nel corso del tempo:

17 settembre 2002, causa C-513/99 (Concordia Bus)

14 dicembre 2003, causa C-448/01 (Wienstrom)

10 maggio 2012 n. C-368/10

A livello nazionale:

TAR Sardegna (Cagliari Sez. I - sentenza 20 febbraio 2012, n. 137) sul **principio di equivalenza** (art. 68, c. 4 Codice)

Consiglio di Stato (Sez. V - sentenza 2 agosto 2010, n. 4) **principio di proporzionalità** e riferimento ai «**casi appropriati**»

Consiglio di Stato (Sez. III, 18 aprile 2011, n. 2344) sull'**avvalimento dei requisiti soggettivi quali le certificazioni**

TAR Campania (Napoli, Sez. I, 2/7/2014 n. 3621) sulla **tassatività clausole di esclusione**, ove si afferma che la richiesta di certificazione fin dalla presentazione delle domanda – a pena di esclusione - è illegittima **esulando dagli elementi elencati dall'art. 46, c. 1 bis.**

Consiglio di Stato (Sez. V, 12/11/2013 n. 5375)

17 settembre 2002, causa C-513/99 (Concordia Bus)

criteri di aggiudicazione - prestazione di servizi di trasporti urbani mediante autobus

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione **criteri ecologici**, quali il livello di emissioni di ossido di azoto o il livello sonoro degli autobus, **purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'appalto o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario**, in particolare il principio di non discriminazione.

Il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione siffatti criteri anche quando il soggetto (partecipato dall'amministrazione) risulti fra le rare imprese dotate di tali requisiti.

14 dicembre 2003, causa C-448/01 (Wienstrom)

La CGUE ha fornito ulteriori informazioni sulla modalità di interpretazione del collegamento con l'oggetto dell'appalto, stabilendo che in un'offerta per la fornitura di energia elettrica **un criterio correlato esclusivamente al quantitativo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili che ecceda il consumo previsto dell'amministrazione aggiudicatrice (che costituiva l'oggetto dell'appalto) non possa essere considerato come collegato all'oggetto dell'appalto.** Per stabilire tale collegamento con l'oggetto dell'appalto, il criterio correlato al quantitativo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili avrebbe dovuto riguardare solo l'elettricità effettivamente fornita all'amministrazione aggiudicatrice.

CGUE 10 maggio 2012 n. C-368/10 bando di gara d'appalto per la fornitura e la gestione di distributori automatici per il caffè nella provincia olandese Noord Holland

Sebbene sia possibile richiedere che i prodotti da fornire provengano dall'agricoltura biologica o dal commercio equo-solidale, non si può imporre che tali prodotti presentino un'ecoetichettatura determinata (ingredienti quali il latte, lo zucchero e il cacao dovevano essere conformi, per quanto possibile, ai due marchi di qualità «MAX HAVELAAR e EKO») Secondo la Corte non è compatibile con i principi del Trattato attribuire un punteggio maggiore per i prodotti che presentavano determinati marchi di qualità **senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver autorizzato che fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri sottesi.**



Grazie per l'attenzione...

Lorenza Bitelli lbitelli@ervet.it